# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4033-A

# RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

## (FINANZE E TESORO)

(RELATORE **BIMA**)

SULLA

# PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati FRANZO e BIANCHI FORTUNATO**

***Presentata il 28 aprile 1967***

Inapplicabilità dell'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata istituita con il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, per gli atti ecomici relativi al commercio delle materie prime tessili di cui all'articolo 3 del decreto-legge medesimo compiuti dal 10 ottobre 1965 al 21 dicembre 1965 dalle imprese produttrici di filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento

***Presentata alla Presidenza l'8 novembre 1967***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la proposta di legge di iniziativa dei deputati Franzo e Bianchi Fortunato sottoposta al vostro esame si tende ad eliminare una manifesta ed ingiustificabile duplicazione d'imposizione cui sono stati assoggettati, per un mero difetto tecnico del disegno di legge 7 ottobre 1965, n. 1118, i produttori di filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento.

Invero col citato decreto legge venne sospesa per due anni l'imposta di fabbricazione sui filati contenenti lana in quantità superiore al 10 per cento e, a compensazione della relativa perdita di gettito, si istituì un'addizionale speciale all'Ige per le materie prime laniere. Poiché peraltro da tale imposizione compensativa non furono escluse le materie laniere destinate ai produttori di filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento tali produttori si sono trovati a dover anch'essi corrispondere tale addizionale pur continuando ad essere assoggettati all'imposta di fabbricazione sui filati. Essi hanno cioè subìto, come si è accennato in principio, l'incidenza di tale duplice imposizione, pur essendo del tutto estranei alle questioni che avevano dato

luogo alle modifiche della disciplina della materia stabilite dal decreto legislativo 7 ottobre 1965.

Vero è che in sede di conversione del citato provvedimento con la legge 4 dicembre 1965, n. 1309 l'errore consistente nella duplicazione anzidetta è stato eliminato disponendosi che l'addizionale speciale all'Ige non è dovuta sulle materie prime laniere che vengono acquistate nel territorio dello Stato o importate da imprese che producono filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento; ma ciò non toglie che nel periodo anteriore all'entrata in vigore della citata legge e cioè dal 1° ottobre al 21 dicembre 1965 la duplicazione di imposizione si è verificata e che è dunque giusto e doveroso eliminare il danno derivatone agli operatori di cui trattasi, consentendo il rimborso dell'ammontare di tale addizionale da essi assolta nel cennato periodo. A tale intento è diretto la proposta di legge dei deputati Franzo e Bianchi Fortunato della quale si chiede pertanto l'approvazione.

BIMA, *Relatore*.

## PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata prevista per le materie prime tessili di cui all'articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, non è dovuta su tali materie prime acquistate nello Stato o importate dall'estero nel periodo intercorso dal 10 ottobre 1965 al 21 dicembre 1965 dalle imprese produttrici di filati diversi da quelli di cui al punto V), lettere *a*) e *b*) del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento.

## TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

*Identico*.